

Foglio informativo n. 109/004.

ANTICIPAZIONE SOCIALE EMERGENZA COVID-19 IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL N. 18/2020

Informazioni sulla banca.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall'Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall'Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: www.intesasanpaolo.com.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza:

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

Emergenza Covid- 19: convenzione del 30.3.2020 "Anticipazione Sociale"

In data 30.3.2020 l'ABI e le principali Parti Sociali hanno sottoscritto una convenzione che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga, previsti nel Decreto Legge "Cura-Italia" nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS.

Più precisamente, nella predetta convenzione è stato previsto che l'anticipazione è pari ad un importo forfettario complessivo massimo di 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale e in caso di sospensione non a zero ore.

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in "remoto", così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili.

Che cos'è Anticipazione Sociale.

Il prodotto Anticipazione Sociale previsto per l'emergenza Covid-19 prevede la messa a disposizione su conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo di una somma di importo massimo di 1.400 euro

L'importo è in funzione della durata del Trattamento di integrazione al reddito, e comunque per un importo forfettario massimo di euro 1.400 parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore che sarà ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore della sospensione (ossia meno di 9 settimane), in caso di rapporto a tempo parziale e in caso di sospensione non a zero ore.

L'importo sarà accreditato in un'unica soluzione sul Conto Corrente del Cliente.

Anticipazione sociale emergenza COVID-19: caratteristiche.

L'Anticipazione Sociale è un contratto con il quale la Banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a disposizione sul suo conto corrente l'importo massimo di 1.400 euro.

Esempi di importi dell'Anticipazione Sociale EMERGENZA COVID 19 concessi dalla Banca:

- Lavoratore full time in cassa integrazione per 9 settimane, importo concedibile pari ad euro 1.400,00
- Lavoratore full time in cassa integrazione per 7 settimane, importo concedibile pari ad euro 1.088,88
- Lavoratore part time 50% in cassa integrazione per 9 settimane, importo concedibile pari ad euro 700,00
- Lavoratore full time, con settimana di 37,50 ore in cassa integrazione per 20 ore a settimana per 9 settimane, importo concedibile pari ad euro 746,66.

L'Anticipazione Sociale si estinguerà automaticamente, senza che occorra alcuna comunicazione o notifica, nel momento in cui l'INPS accrediterà sul Conto del Cliente tutte le somme dovutegli a titolo di Trattamento di integrazione al reddito e comunque, in ogni caso, decorsi sette mesi dalla conclusione del contratto.

L'esecuzione del contratto inizia a cura della Banca dal momento in cui il Cliente riceve la comunicazione dell'accettazione da parte della Banca, salvo i tempi tecnici richiesti per l'accredito dell'importo.

Il Cliente autorizza la Banca a trattenere le somme che verranno accreditate dall'INPS a titolo di Trattamento di integrazione al reddito fino a copertura di quanto dovuto.

Qualora l'INPS effettui dei pagamenti parziali le somme andranno a deconto dell'esposizione debitoria del Cliente.

In caso di mancato accoglimento, anche parziale, della richiesta di Trattamento di integrazione al reddito presentata all'INPS, ovvero nel caso in cui il pagamento da parte dell'INPS non sia stato sufficiente a coprire l'esposizione debitoria del Cliente, la Banca richiederà a quest'ultimo il pagamento delle somme dovute. Il Cliente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Banca.

Il Cliente costituisce a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione degli importi dovuti alla Banca gli emolumenti e tutte le componenti retributive dovuti dal datore di lavoro. Inoltre, il Cliente autorizza il datore di lavoro a versare alla Banca, in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, gli importi richiesti dalla stessa a copertura di quanto dovuto dal Dipendente a titolo di Anticipazione Sociale.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'Anticipazione Sociale, il Cliente cede alla Banca – nel rispetto ed ai sensi delle vigenti disposizioni – il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto conseguente la notifica di detta cessione all'INPS nella sua qualità di debitore ceduto. La Banca potrà, a sua discrezione, provvedere a tale notifica.

Il contratto non prevede il pagamento di interessi sulla somma anticipata.

A chi si rivolge.

L'Anticipazione Sociale è concessa dalla Banca ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) maggiorenni destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.

L'Anticipazione Sociale è concessa dalla Banca ai propri clienti già titolari di conto corrente al 31.3.2020 e con accredito dello stipendio presso la Banca, previa verifica dei presupposti, nonché previa istruttoria del merito creditizio da effettuarsi in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.

Condizioni economiche.

Quanto può costare

Esempio lavoratore cassa integrazione 9 settimane a tempo pieno: Importo totale del credito € 1.400, a durata determinata (7 mesi, con utilizzo pieno per l'intero periodo).

Importo totale del credito Anticipazione Sociale Covid-19	€ 1.400,00
Tasso debitore di interesse nominale annuo fisso (TAN)	0,0000%
Costo emissione comunicazione di legge cartacea/on line	€ 0,00
Costo operazione di erogazione	€ 0,00
Costo operazione di rimborso	€ 0,00
Interessi	€ 0,00
Costo totale del credito	€ 0,00
TAEG	0,00%
Importo totale dovuto dal consumatore (pari alla somma di Importo totale del credito e Costo totale del credito)	€ 1.400,00

Dettaglio delle condizioni economiche

Affidamenti e tassi.

Importo massimo finanziabile	€ 1.400,00
Importo minimo finanziabile	nessun limite
Tasso debitore di interesse nominale annuo (T.A.N.)	0 %
Tasso di mora	0 %

Altre spese.

Costo invio comunicazione di legge cartaceo	€ 0,00	(1)
Costo invio comunicazione di legge on line	€ 0,00	(2)

Spese e oneri per il recupero del credito.

Spese per solleciti telefonici: 10% del credito vantato
 Spese recupero crediti diversi da quelli telefonici: 15% del credito vantato
 Spese legali per il recupero del credito: secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'incarico

(1) Costo non percepito in quanto la comunicazione di legge è inviata contestualmente a quella del conto corrente.

(2) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'MyKey' e ai titolari dei contratti 'Servizi via internet, cellulare e telefono per aziende ed enti' oppure 'Inbiz'. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

Rimborso anticipato

Il Cliente ha il diritto di rimborsare l'Anticipazione Sociale in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto o in parte. Se il Cliente vuole rimborsare l'Anticipazione Sociale in anticipo deve darne comunicazione scritta alla Banca e versare:

- in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende rimborsare,
- in caso di rimborso anticipato totale, l'intero importo.

Il rimborso ha l'effetto di estinguere o ridurre l'esposizione debitoria del Cliente verso la Banca.
 Nessun indennizzo è dovuto alla Banca.

Recesso

Il Cliente (ai sensi dell'art. 67 duodecies del D. Lgs. n. 206/2005) ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto (vale a dire dalla data in cui il Cliente riceve comunicazione dell'accettazione da parte della Banca). Il recesso deve essere esercitato dal Cliente mediante una delle seguenti modalità:

- mail a anticipazione sociale_recesso@intesasnpaolo.com

In caso di esercizio del diritto di recesso rimangono fermi gli impegni, le dichiarazioni e le garanzie rilasciate. Il Cliente si impegna, altresì, a versare alla Banca l'Importo ricevuto a titolo di Anticipazione Sociale entro 30 giorni dall'esercizio del diritto di recesso con le modalità che gli saranno comunicate dalla Banca.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a **Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO**,
- per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesaspaolo.com,
- per posta elettronica certificata (PEC) a assistenza.reclami@pec.intesaspaolo.com,
- tramite **fax al numero 011/0937350**,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" sul sito www.intesaspaolo.com.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.